

D.M. 24 maggio 2005: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla medesima legge sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005;

Visto l'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante approvazione della tariffa dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Considerato che, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre aumentare gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in misura tale da conseguire gli obiettivi economici stabiliti dal predetto comma 300;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo

1. L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e' elevato a euro 14,62.

2. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono

sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

b) all'art. 14:

1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;

3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;

4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»;

c) all'art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52».

Art. 2.

Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Ammontare delle tasse in euro»;

b) all'art. 1, lettera a), la parola «60.000» e' sostituita dalla seguente: «40,29»;

c) all'art. 1, lettera b), la parola «4.000» e' sostituita dalla seguente: «2,58».

Art. 3.

Decorrenza

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

Il Ministro: Siniscalco

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.